

REGOLAMENTO (CE) N. 653/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2001
che stabilisce l'importo massimo dell'aiuto compensativo relativo al tasso di conversione della lira
sterlina applicabile il 31 dicembre 2000 e il 1° gennaio 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2799/98 prevede all'articolo 5, paragrafo 1, la possibilità di accordare un aiuto compensativo qualora il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore sia inferiore a quello applicabile precedentemente. Tuttavia tale disposizione non concerne gli importi ai quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo.
- (2) Il tasso di cambio della lira sterlina applicabile il 31 dicembre 2000 e il 1° gennaio 2001, date in cui è intervenuto il fatto generatore, è inferiore ai tassi applicabili precedentemente.
- (3) Gli aiuti compensativi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2799/98 e dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽²⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000⁽³⁾.

- (4) Gli importi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2799/98 nonché all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento sono indicati gli importi massimi della prima quota dell'aiuto compensativo che il Regno Unito può concedere a seguito della riduzione del tasso di conversione della lira sterlina rispetto al tasso di conversione applicabile precedentemente constatata il 31 dicembre 2000 e il 1° gennaio 2001, date in cui è intervenuto il fatto generatore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9.